
Dal 1° gennaio 2012, per effetto dell'art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (G. U. n. 265 del 14 novembre 2011), i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. A tal fine sui certificati deve essere riportata, a pena di nullità, la seguente dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Pertanto, da tale data i soggetti privati non possono più presentare certificati del Registro delle Imprese ad organi della pubblica amministrazione, o gestori di pubblici servizi, ma devono predisporre una dichiarazione sostitutiva di tale certificato, firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e corredata da copia del suo documento di identità.

Per facilitare questa operazione e poiché, in genere, le informazioni presenti in un certificato del Registro delle Imprese sono numerose e complesse, coloro che temano di riportarle nella dichiarazione in modo incompleto o non corretto, anche con riguardo alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, possono comunque richiedere alla Camera di commercio un "modello di dichiarazione sostitutiva", contenente queste informazioni, soggetto al solo pagamento di 5,00 euro per diritti di segreteria ed esente dall'imposta di bollo. Tale dichiarazione non deve essere sottoscritta in presenza dell'addetto allo sportello, quindi può essere richiesta da chiunque e non necessariamente dal soggetto che la firmerà.

Inoltre non è indispensabile recarsi agli sportelli camerali in quanto analogo documento può essere richiesto anche tramite i canali telematici in uso (es. il servizio Telemaco sul sito www.registroimprese.it).

Le uniche informazioni non presenti in questo modello sono quelle relative all'inesistenza di procedure concorsuali a carico dell'impresa ed ai nulla osta antimafia. Per fornire tali informazioni, qualora necessarie all'adempimento da assolvere, l'impresa dovrà comunque integrare il modello di dichiarazione sostitutiva, predisponendo a sua cura apposite dichiarazioni.

Si precisa che, anche nell'ipotesi in cui si utilizzi il modello di dichiarazione sostitutiva, la responsabilità per dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000) rimane interamente in capo al firmatario. A tal fine, gli interessati dovranno controllare i dati contenuti nel modello e qualora questi non siano, o non siano più, corrispondenti a verità, provvedere di conseguenza ad aggiornare con le modalità ordinarie le risultanze del Registro delle Imprese.

Ultima modifica

Ven, 27/01/2012 - 12:41